

STUDIO LEGALE

Avv. Ivana Wanausek

CF: WNSVNI76A44C351R

P.IVA 04850110877

Via Timoleone n. 116- 95126 Catania

Tel. 095-4031086 Fax 095-497439

Cell.: 3497263142

Mail/pec:

ivana.wanausek@pec.ordineavvocaticatania.it

E-Mail:

studiolegale.i.wanausek@gmail.com

TRIBUNALE DI CATANIA

**RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 CCII**

(Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza – D.lgs. 14/2019, D.lgs. 147/2020, D.l. 118/2021 conv. In L. 147/2021, D.I. conv, in L. 79/2022, D.lgs. 83/2022)

Il **Sig. Arena Giovanni** nato a Catania l'8 maggio 1979, (C.F. RNAGNN79E08C351Z), residente in Catania via Mascalucia n.50, elettivamente domiciliato in Catania via Timoleone 116, presso lo studio dell'Avv. Ivana Wanausek (cod. fisc. : WNSVNI76A44C351R), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti rilasciata, in calce al presente atto, su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che intende ricevere comunicazioni in ordine al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ivana.wanausek@pec.ordineavvocaticatania.it

Premesso

- Che il sig. Arena è coniugato ed ha tre figli, tutti non economicamente indipendenti, per cui il nucleo familiare risulta composto da cinque membri. La moglie non lavora e non percepisce reddito al pari dei figli;
- Che il ricorrente non possiede beni immobili di proprietà, ma insieme al coniuge è titolare del diritto di usufrutto legale ex art. 324 c.c. sull'immobile sito in Catania via Mascalucia n.50, di proprietà dei figli [REDACTED] e [REDACTED] (Minore).
- Che il sig. Arena Giovanni dal 5 ottobre 2020 lavora come dipendente presso la Tecnovent s.r.l. con sede in Camprotondo Etneo, con la qualifica di manutentore e, pertanto, la sua unica fonte di sostentamento reddituale proviene da tale occupazione lavorativa;
- Che il motivo alla base della procedura di sovraindebitamento, per cui si avanza il presente ricorso, trae origine nel 2012, allorquando il ricorrente fu licenziato, senza che gli



erano state pagate le retribuzioni degli ultimi 8 mesi. L'arretrato gli fu parzialmente corrisposto dall'azienda presso cui lavorava, nei due anni successivi con alcuni acconti.

Tale situazione ha comportato per il Sig. Arena l'impossibilità di onorare i finanziamenti richiesti ed ottenuti antecedentemente al licenziamento e la necessità di accedere ulteriormente al sistema bancario, richiedendo ed ottenendo nuovi finanziamenti per fronteggiare i bisogni familiari, anche giornalieri;

- Che in data 20-12-2022 il Sig. Arena ha venduto a terzi estranei un immobile di sua proprietà, sito in Campo Rotondo Etneo in Via Etnea n. 12 composto da 2,5 vani oltre accessori e il vano garage di mq. 20, il cui ricavato pari ad **€ 56.000,00** (*Studio Notarile G.Geraci, repertorio n. 41831, raccolta n. 19862, registrato in Catania, il 12/01/2023 n. 984 serie1T, trascr. 12/01/2023, n.reg. gen. 1485, n.reg. particolare 1191*), è stato interamente utilizzato dall'istante per saldare dei debiti contratti in precedenza. Nello specifico, la somma suindicata, per come si evince sia dalla copia dell'atto di vendita allegato al presente ricorso, sia dalla relazione del gestore professionista, è stata così impiegata:

- 1) **€ 45.000,00** per saldare un debito con la società finanziaria [REDACTED] (NDG 0000000003624722), pagati direttamente dalla parte acquirente per conto del ricorrente, di cui si allega quietanza liberatoria rilasciata dalla società [REDACTED] del 17/01/2023;
- 2) **€ 5.700** con vaglia postale n. 0371819318-0 emesso da Poste Italiane s.p.a., in favore del [REDACTED], Camporotondo Etneo, per oneri condominiali pregressi, per i quali l'amministratore pro-tempore ha rilasciato apposita quietanza liberatoria, allegata agli atti;
- 3) **€ 5.300,00** pagati con bonifico bancario in favore dell'[REDACTED] creditore del ricorrente per l'assistenza e la consulenza professionale svolta in suo favore, di cui si allega parcella.

Ne rileva che al ricorrente, non è residua alcuna somma di quanto ricavato con la vendita dell'immobile.

- Che il Sig. Arena, dunque, allo stato attuale si trova nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, così come di recente novellato, quali tra tutte la condizione di indebitamento incolpevole e, pertanto, possedendo i requisiti richiesti dalla normativa, intende aderire alla procedura denominata "Ristrutturazione dei debiti del Consumatore" ex. Art. 67 Codice della Crisi;

- Che, il ricorrente non svolge, né ha mai svolto alcuna attività d'impresa, sia essa di natura commerciale e/o professionale, e ad oggi ha mai posto in essere atti di disposizioni del



proprio patrimonio che possano pregiudicare e/o aggravare la sua situazione economica-finanziaria, e/o di ulteriore indebitamento che lo possa esporre a rischi ulteriori e/o determinare altre situazioni di sovraindebitamento. Egli, pertanto, è in possesso di tutti i requisiti per poter essere ammesso alla procedura prevista dal codice per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore;

- Che la situazione debitoria del sig. Arena, così come si evince dalla relazione del professionista allegata, attualmente ammonta a circa € **39.713,88** ed è così composta:

a) Barclays cedente Ifis	€ 5.403,13
b) Ak Nordic AB	€ 2.890,46
c) Tanaro Spv Srl	€ 16.261,00
d) Ifis Npl Investing Spa	€ 12.647,09
e) Regione Sicilia	€ <u>2.421,49</u>
Totale	€ 39.713,88

- Che esiste uno squilibrio perdurante tra il reddito mensile prodotto dal ricorrente e le spese per i bisogni familiari, tale per cui il suo tenore di vita e quello della famiglia, se non subentrano nuovi introiti mensili (*che al momento non si intravedono*), può solo peggiorare, esponendo il ricorrente ad esecuzioni forzate e difficoltà finanziarie di ogni genere;

- Che tale situazione può essere sanata solo ricorrendo alla procedura di Ristrutturazione dei debiti prevista dall'Art. 67 del Codice della Crisi e dell'insolvenza, attraverso la predisposizione di un piano di Ristrutturazione del debito del Consumatore;

- Che in virtù di ciò, il Sig. Arena ha fatto richiesta all'O.C.C. "Protezione Sociale Italiana di Aci Catena (CT)", di nominare un gestore per esaminare la sua posizione debitoria, suggerire la strategia migliore e collaborare con l'Advisor a redigere un piano che gli consentisse di pagare, nel limite delle sue possibilità, i vari debiti, consentendogli al contempo di esdebitarsi, ritenuto che la situazione di sovraindebitamento creatasi è del tutto incolpevole ed oggettiva, non dipendente da lui;

- Che ai sensi dell'art. 70 C.I.I. " *il giudice su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano*". Inoltre, quando la domanda per accedere alla procedura di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito del consumatore, come nel caso in specie, interviene in un momento anteriore all'emissione di un eventuale provvedimento di assegnazione delle somme, seppure queste siano state già accantonate dal terzo pignorato, quest'ultimo, come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 16/03/2022, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione, con decreto del giudice, dovrà



cessare la corresponsione del dovuto al/ai creditore/i e, parimenti, dovrà versare le somme fino a quel momento accantonate, in favore della procedura.

Tanto ritenuto e premesso, il sig. Arena Giovanni, come riportato in atti, rappr. e difeso, deposita il presente ricorso e

CHIEDE

“Voglia l’Ill.mo Giudice Delegato Adito”, verificati l’esistenza dei presupposti di legge, l’assenza del compimento di atti in frode ai creditori nel corso degli ultimi cinque anni **ammettere in primis** il ricorrente alla procedura di Ristrutturazione del Debito- Piano del Consumatore, prevista dall’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza ex D.lgs. 14/2019, D.lgs. 147/2020, D.l. 118/2021 conv. in L. 147/2021, D.l. conv, in L. 79/2022, D.lgs. 83/2022 come novellato dal correttivo inserito nel D.lgs 136/2024, quindi, in seguito:

- **Omologare** il piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. arena Giovanni, come predisposto dal Gestore Professionista, Avv. Marina Lombardo, nella sua relazione che si allega al presente ricorso unitamente ai documenti in essa richiamati (**All. D**);
- **Disporre** che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari e/o esecutive da parte dei creditori aventi titolo e/o causa anteriore;
- **Stabilire e conferire idonea pubblicità** alla sentenza di omologa del piano;
- **Fissare** i limiti di cui all’art. 268 comma 4, lett. b) nella somma di € 1.000,00 mensili e/o nella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta giusta e/o equa;
- **Sospendere**, quindi, **dichiarare inefficace e/o improcedibile** tutte le procedure esecutive poste in essere. In particolare si chiede di sospendere, dichiarare inefficace e improcedibili le procedure esecutive di pignoramenti presso terzi poste in essere contro il ricorrente dalle società Ifis SPV, Tanaro s.rl., Ak Nordik, con devoluzione delle somme accantonate dal terzo pignorato in favore della procedura, anche quale acconto della stessa;
- **Fissare** infine nel termine di anni 5 (60 mesi) a decorrere dall’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, il tempo di esecuzione dello stesso.

A tal fine si deposita in allegato al presente ricorso e quale parte integrante dello stesso i seguenti documenti:

- A) Nomina Gestore della Crisi da parte dell’OCC “Protezione Sociale Italiana” Segretariato Sociale Sede di Catania, Avv. Marina Lombardo;
- B) Accettazione Incarico da parte del Gestore professionista;
- C) Preventivo di Spesa debitamente sottoscritto dal ricorrente;



- D) Relazione del Gestore nominato Avv. Marina Anna Laura Lombardo, con i documenti ad essa annessi di cui:
- 1) Copia istanza ex art. 15 c.9 L 27/01/2012 n. 3, come novellata dalle ultime disposizioni normative;
 - 2) Copia documento identità e codice fiscale;
 - 3) Copia certificato stato di famiglia, residenza;
 - 4) 4-1) 4-2) Copie estratti conto correnti bancari (Postapay evolution), libretti postali di risparmio (Libretto smart);
 - 5) Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni : mod. 730/2022, 730/2023; c.u. 2024;
 - 6) Visura Pra;
 - 7) Atto di vendita immobiliare del 20.12.2022;
 - 8) Attestazione pagamento oneri condominiali insoluti;
 - 9) Fattura Avv. Zimmitti;
 - 10) Lettera quietanza Do-Value;
 - 11) Denuncia furto auto 19.07.2012
 - 12) Perdita di possesso auto;
 - 13) Certificato Unilav e busta paga Arena Samuele;
 - 14) Busta paga mese di agosto Arena Giovanni;
 - 15) Atto di pignoramento c/o terzi Ifis spv;
 - 16) Atto di pignoramento c/o terzi AK Nordik;
 - 17) Atto di pignoramento c/o terzi Tanaro;
 - 18) Atto di donazione 19.12.2019;
 - 19) Archivio centrale dei Rischi Banca d'Italia;
 - 20) Dati forniti sistema Informazione bancaria (CRIF);
 - 21) Ispezione CTC;
 - 22) Ispezione Agenzia delle Entrate e relative ricevute di acc./ consegna (22sub1);
 - 23) Ispezione c/o Uffici Tributi Comune di Catania con relative ricevute ;
 - 24) Ispezione Città Metropolitana di Catania con relative ricevute;
 - 25) Ispezione Dipartimento finanze Regione Sicilia con ricevute;
 - 26) Ispezione presso banche, istituti finanziari, Inp con relative ricevute e riscontri: Ak Nordik con ricevute (doc. 26); Cerved (26 sub 1); iFis SPV (26 sub 2); Tanaro (26 sub 3); Barclays (26 4); Inps (26 sub. 5).
 - 27) Dichiarazione sul compimento di atti di disposizione di straordinaria amm.ne;
 - 28) Verbale svolgimento delle operazioni;



- 29) Schema illustrativo del Fabbisogno alimentare;
- 30) Parcella Avv. Ivana Wanausek advisor legale del ricorrente
Catania
- Firmato digitalmente da Avv. Ivana Wanausek

